

Interrogazioni a risposta scritta:

RAMPELLI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

capita con sempre maggiore frequenza che dipendenti pubblici o pensionati si vedano recapitare alla fine del mese uno stipendio o una pensione pari a pochi euro, a volte addirittura a un unico euro;

questo succede perché, qualora i percipienti abbiano contratto a qualunque titolo e anche prescindendo dalla loro volontà e spesso anche senza che ne siano a conoscenza un debito con l'ente pagatore, questo ha la possibilità di rivalersi integralmente su di un unico pagamento mensile;

questo, tuttavia, fa sì che i percipienti si trovino di fatto senza stipendio o senza pensione per una intera mensilità, con tutte le problematiche che ne conseguono;

all'atto del computo per la busta paga o il cedolino della pensione le detrazioni, i conguagli e gli eventuali pignoramenti vengono operati in automatico mediante sistemi informatizzati;

non è concepibile un totale azzeramento dello stipendio che pregiudica gravemente le condizioni essenziali per la sopravvivenza;

di recente l'articolo 13 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, ha modificato le soglie di impignorabilità di pensioni e stipendi, prevedendo che « le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge »;

anche la Corte costituzionale si è pronunciata nel senso di stabilire un im-

porto minimo che va comunque corrisposto all'avente diritto, fissandolo in 525,89 euro —:

se il Governo non ritenga di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a fissare un importo minimo che debba essere comunque corrisposto agli aventi diritto, disponendo che gli eventuali conguagli o importi a debito dovuti dai medesimi siano rateizzati. (4-13252)

MISIANI, SANGA, CARNEVALI e GIUSEPPE GUERINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 39 della Costituzione sancisce il diritto di libertà sindacale in forza del quale il legislatore non può determinare le forme organizzative dell'azione sindacale, né limitare pluralismo sindacale;

il diritto di libertà sindacale, riconoscendo ai singoli individui il diritto a poter scegliere tra più sindacati, non può essere limitato dal legislatore imponendo l'adesione a una determinata organizzazione datoriale — sindacale, anche ai sensi degli articoli 18 e 41 della Costituzione;

per categoria produttiva/professionale è da intendersi l'insieme di tutti gli operatori che svolgono la medesima attività produttiva/professionale. Un'associazione di categoria è un'associazione che rappresenta e tutela gli interessi degli operatori iscritti appartenenti a una determinata categoria economica;

gli imprenditori che appartengono a una medesima categoria produttiva sono liberi di costituire e/o aderire ad una pluralità di organizzazioni associative-sindacali e nessuna singola Organizzazione può risultare assegnataria *ex lege* del « monopolio di una categoria produttiva »;

la Federazione Italiana Panificatori è l'Organizzazione nazionale di categoria (costituita 1946) maggiormente rappresentativa dei panificatori artigiani. Sottoscrive